


10113/14



M

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Reclamo
avverso
dichiarazione
di
fallimento.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 24228/2012

Dott. ALDO CECCHERINI

- Presidente - Cron. 10113

Dott. CARLO PICCININNI

- Consigliere - Rep. C. I,

Dott. SERGIO DI AMATO

- Rel. Consigliere - Ud. 21/02/2014

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPE DE MARZO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 24228-2012 proposto da:

DELLI PAOLI DOMENICO (c.f. DLLDNC71E31E409H), già titolare della ditta individuale DE.PA.METAL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 300, presso l'avvocato ANDREOTTA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

2014

- **ricorrente** -

470

contro

FALLIMENTO DI DELLI PAOLI DOMENICO, nella qualità

di titolare della ditta DE.PA.METAL, in persona del
Curatore dott.ssa FABIANA GATTOLA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI SAN
PIETRO 16, presso l'avvocato CATALANI CHIARA,
rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO
MARGHERITA, giusta procura a margine del
controricorso;

- controricorrente -

contro

ISOPAN S.P.A., RUTA S.R.L., DE ANGELIS S.R.L.,
MOVISID S.P.A., MOVI.SID. DERIVATI SIDERGICI
S.P.A.;

avverso la sentenza n. 670/2012 della CORTE

D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/02/2014 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE
ANDREOTTA che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato
MARGHERITA BRUNO che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 settembre 2012 la Corte di appello di Salerno rigettava il reclamo proposto da Domenico Delli Paoli avverso la sentenza in data 4 febbraio 2011 con cui il Tribunale della stessa città ne aveva dichiarato il fallimento a seguito di annullamento, in sede di reclamo, di precedente dichiarazione in data 10 giugno 2009. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che: 1) con sentenza del 17 giugno 2010, aveva annullato la prima dichiarazione di fallimento, perché non era stata garantita la partecipazione del debitore alla fase prefallimentare, ed aveva disposto la restituzione degli atti al Tribunale per la nuova convocazione del debitore; a tanto il Tribunale aveva provveduto prima con decreto presidenziale del 5 luglio 2010, steso in calce alla sentenza di annullamento, che aveva fissato l'udienza di comparizione delle parti e, poi, con decreto del collegio in data 6 ottobre 2010, con cui era stata fissata una nuova udienza di comparizione ed era stato fatto onere ai creditori ricorrenti di notificare al debitore i rispettivi ricorsi; 2) la mancanza di un atto di riassunzione da parte degli originari creditori ricorrenti non consentiva di ritenere che il fallimento



era stato dichiarato d'ufficio. Infatti, da un lato, la nuova convocazione del debitore da parte del Tribunale era stata disposta in aderenza con la decisione della Corte di appello che aveva rimesso gli atti al giudice di primo grado proprio per tale adempimento; d'altro canto, i creditori avevano provveduto alla notifica del decreto di convocazione ed avevano chiesto espressamente che fosse dichiarato il fallimento di Domenico Delli Paoli; infine, dopo l'annullamento della prima dichiarazione di fallimento altri creditori (s.p.a. Movisid e s.p.a. Movisid Siderurgici), diversi da quelli originari, avevano depositato autonomi ricorsi per fallimento, che erano stati riuniti a quelli originari e sui quali non poteva influire la mancata riassunzione ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; 3) ai fini del termine previsto dall'art. 10 l. fall. per la dichiarazione di fallimento non erano equiparabili alla cancellazione dal registro delle imprese né l'inoltro, in data 7 aprile 2009, della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese artigiane, né la cessazione di fatto dell'attività di impresa, né l'iscrizione nel registro delle imprese della prima sentenza dichiarativa di fallimento.

Domenico Delli Paoli propone ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi, illustrati anche con memoria. Il fallimento di Domenico Delli Paoli resiste con controricorso. Gli intimati creditori istanti (s.p.a.

ISOPAN, s.r.l. RUTA, s.r.l. De Angelis, s.p.a. MOVISID, s.p.a. MOVISID Derivati Siderurgici) non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi dal primo al sesto, che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, il ricorrente deduce che erroneamente la Corte di appello aveva escluso la possibilità di computare il termine ex art. 10 l. fall. dalla prima dichiarazione di fallimento; in particolare, la sentenza impugnata aveva trascurato che: 1) rispetto alla cessazione dell'attività e sul piano della certezza delle situazioni giuridiche, l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di fallimento, che comporta per il debitore gli effetti previsti dall'art. 42 l. fall., ha i medesimi caratteri di oggettività della iscrizione della cancellazione; 2) la conoscenza di fatto da parte dei terzi della cessazione dell'attività, per effetto della dichiarazione di fallimento senza esercizio provvisorio, deve ritenersi opponibile ai sensi dell'art. 2193 c.c.; 3) la pubblicità della cessazione dell'attività di fallimento ha una mera funzione probatoria, superata nel caso di certezza dell'effettiva cessazione; 4) l'eventuale esercizio provvisorio non costituisce affatto una continuazione dell'impresa essendo riferibile al curatore e non all'imprenditore ed avendo, comunque, una

finalità di valorizzazione dell'attivo in vista della sua liquidazione; 5) il fallito viene privato, ai sensi degli artt. 42 e 44 l. fall. dell'amministrazione dei suoi beni, con conseguente cessazione dell'attività di impresa ed impedimento a sollecitare la conclusione della procedura di cancellazione avviata prima del fallimento; 6) al fallito non è consentito dagli artt. 44 e 45 l. fall. procedere alla cancellazione della sua impresa.

I motivi sono infondati. Si deve premettere che il termine stabilito nell'art. 10 l. fall. costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento e svolge non tanto la funzione di tutelare i creditori rispetto all'inatteso venire meno della qualifica di imprenditore commerciale nel loro debitore, quanto la funzione di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l'affidamento dei terzi (altrimenti esposti illimitatamente al pericolo di revocatorie), ponendo un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento di chi non è più imprenditore. Il fallimento dell'ex imprenditore non si configura, infatti, come una forma di eccezionale tutela dei creditori poichè risponde alla logica della necessità di una procedura concorsuale in presenza della molteplicità e complessità degli interessi normalmente coinvolti nel dissesto di un imprenditore commerciale, anche se cessato, a fronte della normale semplicità degli

interessi coinvolti nel dissesto del debitore civile. Ciò che rileva, invece, è la scelta del legislatore di non dare seguito a detta logica, dopo un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, per la contrastante esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi che vengono in contatto con l'ex imprenditore (Cass. ord. 25 ottobre 2013, n. 24199; Cass. 12 aprile 2013, n. 8932).

La pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento risponde, d'altro canto, all'esigenza, come prevede espressamente l'art. 16, secondo comma, 1. fall., di stabilire il momento a decorrere dal quale la sentenza di fallimento produce i suoi effetti rispetto ai terzi.

L'ipotesi che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento possa decorrere dalla iscrizione nel registro delle imprese di una precedente dichiarazione di fallimento appare del tutto incoerente con il sistema delineato dalla legge fallimentare, non potendosi ipotizzare il fallimento di chi è già stato dichiarato fallito (non rileva qui il caso di scuola del fallimento del fallito che abbia intrapreso una nuova attività d'impresa), se non quando, come nella specie, il precedente fallimento sia stato revocato. In questa ipotesi, tuttavia, la revoca del fallimento travolge anche l'iscrizione della dichiarazione di fallimento nel registro delle imprese, che non può non restare priva di

effetti una volta revocata la stessa dichiarazione oggetto di pubblicità; ogni possibile dubbio al riguardo è eliminato dall'art. 18, comma 12, l. fall. ove si stabilisce che la revoca del fallimento è soggetta alla stessa pubblicità prevista per la dichiarazione di fallimento. Ne consegue che mai l'iscrizione della dichiarazione di fallimento può svolgere la funzione di fissare il momento, reso conoscibile ai terzi tramite la pubblicazione nel registro delle imprese, dal quale far decorrere il termine per la dichiarazione di fallimento: non nel caso in cui non vi sia revoca del fallimento, perché non avrebbe senso un termine per la dichiarazione di fallimento di chi è già fallito e neppure nel caso di revoca del fallimento poiché questa pone l'imprenditore, rispetto ai terzi, nella stessa situazione nella quale si trovava prima del fallimento. In altre parole, dopo la revoca del fallimento e la relativa pubblicità, il ritorno *in bonis* del fallito è conoscibile dai terzi e la cessazione della sua attività può assumere rilievo solo se pubblicizzata con la cancellazione dal registro delle imprese. In difetto di tale cancellazione, i creditori possono contare sulla possibilità di chiederne il fallimento e, d'altro canto, non sussiste una contraria esigenza di certezza dei rapporti giuridici poiché i terzi, che prima della revoca del fallimento erano in condizione di sapere che il fallito non poteva disporre



del suo patrimonio, dopo la revoca sono in condizione di sapere che gli atti posti in essere dall'imprenditore sono passibili di revoca se ricorrono le condizioni degli artt. 64 ss. l. fall. La mancanza di equivalenza tra la cancellazione dal registro delle imprese e la dichiarazione di fallimento è confermata, semmai ce ne fosse bisogno, dall'art. 118, secondo comma, l. fall. che prevede la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese, ad istanza del curatore, soltanto dopo la chiusura del fallimento e limitatamente ai casi in cui la chiusura viene disposta per compiuta ripartizione dell'attivo, senza integrale soddisfacimento dei creditori, oppure per mancanza di attivo.

In senso contrario non può darsi rilievo alla cessazione di fatto dell'attività d'impresa che può conseguire alla dichiarazione di fallimento, sia perché dopo la revoca del fallimento l'imprenditore individuale ben può riprendere la propria attività sia perché, comunque, ove non lo faccia oppure ove avesse già cessato la propria attività prima della dichiarazione di fallimento, viene a trovarsi nella situazione dell'imprenditore che, pur avendo cessato la propria attività, non ha provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese e resta, quindi, fallibile. In siffatta ipotesi non è compromessa nessuna delle due ricordate esigenze che sono state bilanciate dall'art. 10

1. fall. e precisamente non l'esigenza di sottoporre a procedura concorsuale anche l'ex imprenditore e neppure l'esigenza di tutelare i terzi che abbiano fatto affidamento sulla cancellazione dal registro delle imprese. Né, d'altro canto, ricorrono le condizioni alle quali l'art. 10, secondo comma, 1. fall. consente il superamento del bilanciamento tra le predette esigenze, come realizzato dal primo comma dello stesso art. 10. Infatti, solo ai creditori ed al pubblico ministero è concessa la prova della cessazione di fatto dell'attività d'impresa per dimostrare, ai fini di una diversa decorrenza del termine annuale di fallibilità, che l'attività è di fatto proseguita malgrado la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese; all'imprenditore, invece, non è consentito di anticipare la decorrenza del termine di fallibilità, dimostrando che, malgrado la mancata pubblicità, l'attività è di fatto cessata. Se ciò fosse possibile sarebbe, infatti, vanificata la tutela dell'affidamento dei terzi (Cass. 21 novembre 2011, n. 24431).

In conclusione, non sussiste una identità di situazioni, ai fini della pubblicità della cessazione dell'attività d'impresa, tra la cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese e l'iscrizione nello stesso registro della sua dichiarazione di fallimento. Deve, perciò, ritenersi

ragionevole la mancata attribuzione di rilievo a quest'ultima iscrizione ai fini del decorso del termine annuale ex art. 10 l. fall. Da ciò consegue, oltre al rigetto degli indicati motivi di ricorso, anche la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 l. fall., sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 3 Cost., per la pretesa irragionevole disparità di trattamento delle due situazioni, ed in relazione all'art. 117 Cost., per la pretesa violazione dell'obbligo costituzionale del legislatore di adeguare l'ordinamento ai principi delle convenzioni internazionali che non consentono che sia pregiudicato l'affidamento dei cittadini su un sistema coerente di norme.

Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 6 e 15 l. fall. e dell'art. 125 d.a.c.p.c., lamentando che dopo l'annullamento della prima dichiarazione di fallimento il procedimento al termine del quale era stato dichiarato un nuovo fallimento era iniziato su impulso del Tribunale e non dei creditori che non avevano proceduto alla riassunzione; il carattere officioso non era escluso dall'intervento dei creditori nel procedimento.

Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 125 d.a.c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che erroneamente la Corte di appello: a) aveva

attribuito natura di atto di riassunzione alla notificazione da parte del creditore s.p.a. ISOPAN del provvedimento collegiale di fissazione dell'udienza di comparizione, considerato che la riassunzione deve farsi con comparsa e deve indicare il provvedimento in base al quale è fatta (nella specie invece non era neppure menzionata la sentenza della Corte di appello in data 17 giugno 2010); b) aveva ritenuto che il reclamante avesse tardivamente eccepito l'estinzione del procedimento per riassunzione oltre il termine di legge, mentre in realtà il reclamante aveva eccepito la mancanza di riassunzione e l'improcedibilità dell'iniziativa d'ufficio.

Il settimo e l'ottavo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati. Invero, la Corte di appello ha esattamente posto in rilievo che la sentenza, passata in giudicato, che aveva annullato la prima dichiarazione di fallimento, aveva rimesso gli atti al Tribunale perché questo disponesse la convocazione del debitore. Al riguardo non vi è dubbio che, come sostenuto dal ricorrente, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. comporta la necessità di una riassunzione ad opera di una delle parti, come prevede il secondo comma del richiamato art. 353 c.p.c. È, pertanto, caduta in errore la Corte di appello con la sentenza del 17 giugno 2010 laddove ha disposto, a seguito dell'annullamento della dichiarazione

di fallimento, la convocazione del debitore da parte del Tribunale, come se quest'ultimo dovesse riprendere d'ufficio l'esame delle istanze di fallimento. Tale decisione, tuttavia, non è stata impugnata dall'odierno ricorrente; la sentenza della Corte di appello è divenuta irrevocabile ed è divenuta, quindi, la *lex specialis* alla quale il giudice di primo grado, cui è stata rimessa la causa, e le parti hanno dovuto uniformare la propria condotta processuale.

La riassunzione d'ufficio del procedimento per la dichiarazione di fallimento, d'altro canto, non si traduce automaticamente in una iniziativa d'ufficio, non consentita dall'art. 6 l. fall., quando i creditori, come nel caso in esame, insistono per il fallimento chiesto a suo tempo con l'istanza di fallimento e procedono alla notificazione del decreto di convocazione. Invero, sebbene in ossequio alla sentenza di annullamento, la riassunzione sia anormalmente avvenuta d'ufficio, la declaratoria di fallimento è comunque avvenuta su richiesta dei creditori, nell'ambito di un procedimento il cui andamento è stato condizionato dalla predetta decisione, vincolante per le parti e per il giudice.

Con il nono motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 274 e 103 c.p.c. nonché degli artt. 1 e 15 l. fall., lamentando che la Corte di appello, per escludere una iniziativa d'ufficio, aveva dato rilievo ai ricorsi

per fallimento presentati dopo l'annullamento della prima dichiarazione di fallimento; tali ricorsi, tuttavia, ~~che~~ erano stati riuniti ai ricorsi originari, rispetto ai quali si era sviluppata l'iniziativa d'ufficio, senza una separata trattazione ed istruttoria e senza una distinta individuazione del triennio rispetto al quale verificare i requisiti dimensionali di esclusione dal fallimento.

Il motivo resta assorbito dal rigetto del settimo e dell'ottavo motivo.

Con il decimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 l. fall., lamentando che, in una situazione nella quale la cancellazione dal registro delle imprese era stata richiesta in data 30 marzo 2009 ed era stata disposta in data 26 gennaio 2011, erroneamente il giudice non aveva fatto decorrere gli effetti della cancellazione dalla data della richiesta.

Il motivo è infondato. Nell'esame dei primi sei motivi si è precisata la funzione assoluta, sul piano della certezza dei rapporti giuridici, dalla pubblicità della cessazione dell'attività d'impresa: solo da tale momento la cessazione viene formalmente portata a conoscenza dei terzi (Cass. 21 maggio 2012, n. 4105; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4105). Ne consegue che la stessa funzione non può essere assoluta dalla richiesta di cancellazione che, per ritardi dell'Amministrazione, non sia stata effettuata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P . Q . M .

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in € 5.500,00=, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio 2014.

il cons. estensore

Luigi Di Amato

il presidente

Roberto Ardena

